

Camera dei Deputati

**Legislatura 17
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02212-A/007
presentata da **BASILIO TATIANA** il **20/04/2016** nella seduta numero **610**

Stato iter : **CONCLUSO**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PARERE GOVERNO		
VELO SILVIA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	20/04/2016

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 20/04/2016

ACCOLTO IL 20/04/2016

PARERE GOVERNO IL 20/04/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/04/2016

CONCLUSO IL 20/04/2016

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02212-A/007

presentato da

BASILIO Tatiana

testo di

Mercoledì 20 aprile 2016, seduta n. 610

La Camera,

premessi che:

il nuovo comma 4 prevede una delega al Governo, da esercitare entro il 31 dicembre 2016, per l'emanazione un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda;

lo stesso comma precisa che l'esercizio della delega dovrà avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (legge delega per il recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici e concessioni). Si ricorda in proposito che l'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE, il cui dettato è recepito dall'articolo 12 dello schema di decreto legislativo attuativo della legge n. 11 del 2016 all'esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo n. 283), esclude dall'ambito di applicazione alcune concessioni del settore idrico. Tale norma esclude infatti le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; nonché quelle per alimentare tali reti con acqua potabile. Sono parimenti escluse le concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività precedentemente menzionata: progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio; smaltimento o trattamento delle acque reflue. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 4, dovrà definire altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi la necessaria considerazione degli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati;

i criteri di delega sembrano intervenire implicitamente sulla disciplina vigente in materia di tempi di indizione delle procedure di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua, sulla durata delle concessioni, sulle condizioni e sui criteri di ammissione alle gare, contenuta nell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e nell'articolo 37, commi 5-8, del decreto-legge n. 83 del 2012,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, all'interno dei provvedimenti attuativi, disposizioni in base alle quali i proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico siano introitati, come

previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalle regioni, che, con appositi provvedimenti legislativi, possono trasferirli agli enti locali interessati e destinarli al finanziamento di interventi atti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino e che il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo consideri il principio del recupero dei costi, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, in virtù del principio «chi inquina paga».

9/2212-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Basilio.